

## Ordinanza Commissariale 24 luglio 1935

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma:

Visto il progetto di ripartizione in quote delle terre della disciolta Università Agraria di Roccalvecce (Celleno) assegnate alla categoria *b)* dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 redatto dal delegato tecnico agr. Francesco Verolini e portante la data del 4 febbraio 1932;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1932, col quale il progetto Verolini fu approvato ordinandosi al assegnazione ai sensi di legge delle 243 quote formate;

Visto l'altro proprio decreto del 13 gennaio 1933, approvato con R. D. 13 febbraio 1933, col quale si provvede alla concessione in enfiteusi di 226 delle suddette quote, escludendosi le altre 17 e precisamente quelle distinte nel progetto coi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 27 per essere risultate superflue rispetto al numero degli assegnatari;

Visto il bando in data 19 dicembre 1934 per l'assegnazione di tali quote rimaste;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1935 col quale fu stabilito l'elenco definitivo degli assegnatari delle quote medesime;

Visto il verbale di sorteggio in data 21 luglio 1935;

Ritenuto che il sorteggio ha avuto luogo regolarmente davanti la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, in seduta pubblica in giorno festivo;

Che pertanto, può emettersi il decreto di ripartizione;

Visti gli articoli 13, 19, 20, 21 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 56 del Regolamento 26 Febbraio 1928 n. 332;

### DECRETA

1) sono omologati gli atti di ripartizione in 17 quote delle sottoindicate terre dell'ex Università Agraria di Roccalvecce (Celleno) e sono concesse in enfiteusi le quote medesime agli assegnatari di cui appreso con l'obbligo per ciascuno del canone di cui al quadro seguente:

Numero			Cognome, Nome e Paternità	Vocabolo	Sezione	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine	della quota	di riferim. al progetto				N. di mappa		Ha.	a.	Ca.	
						principale	subalterno				
1	14	14	Acciari Luca di Raimondo	S. Angelo	Unica	626	49	1	42	26	78,24
				“		766	29				
2	20	20	Casagrande Giovanni fu Giuseppe	“		766	25	1	50	82	75,41
				“		626	63				
			Chiovelli Luigi fu Girolamo, quale tutore degli orfani minori Rizzieri e Arturo Crivelli fu Serafino	“		626	58	1	11	34	70,14
3	5	5		Cerchione		535	A/4				
4	10	10	Marini Giuseppe di Annibale	S. Angelo		626	51	1	01	80	71,26
				“		626	57	1	11	11	70,00
5	4	4	Marini Ernesto di Luigi	Cerchione		535	A/5				
				S. Angelo		766	24	1	41	42	77,78
6	19	19	Marini Nazzareno di Aurelio	“		626	62				
7	1	1	Maurizi Guglielmo di Silvestro	“		626	54	1	34	46	84,71
8	27	27	Neri Dante di Generoso	“		766	19	1	15	54	72,79
9	26	26	Neri Armando di Pacifico	“		766	20	1	33	50	73,43
				“		626	52	1	11	45	70,21
10	9	9	Neri Falerio di Lorenzo	“		626	53				
				“		626	61	1	33	11	73,21
11	8	8	Niggi Augusto di Eleuterio	Cerchione		535	A/1				
				S. Angelo		626	56	1	13	07	71,23
12	3	3	Rufoloni Silvestro di Leonello	Cerchione		635	A/6				
13	25	25	Selvetti Pasquale di Nazzareno	S. Angelo		766	22	1	49	19	74,60

14	7	7	Solvetti Romano di Nazzareno	“	626	60	1	32	76	73,02
				Cerchione	535	A/2				
15	13	13	Taschini Camillo di Alessandro	S. Angelo	626	50	1	41	10	77,61
				“	626	59	1	27		69,85
16	6	6	Viola Adelmo di Eliseo	Cerchione	635	A/3				
				S. Angelo	626	55	1	34	08	84,47
17	2	2	Viola Umberto di Rodolfo	Cerchione	635	A/8				
							21	84	01	1267,96

2) il canone imposto sarà pagato all'amministrazione dei beni dell'ex Università agraria il 31 Agosto di ogni anno;

3) i concessionari dovranno eseguire nella rispettiva quota, sotto pena di decadenza, le piantagioni previste nel progetto Verolini su citato nel termine di sei anni dall'immissione in possesso e dovranno sottostare ad ogni altro obbligo ivi stabilito;

4) le quote non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo prima dell'affrancazione;

5) l'imposta fondiaria, nell'aliquota da determinarsi dall'Autorità competente, graverà sui concessionari da giorno dell'immissione in possesso;

6) le spese del progetto di ripartizione, del presente decreto e ogni altra inerente o successiva, da liquidarsi, sono a carico dei concessionari in proporzione del canone a ciascuno imposto.

Salvo la sovrana approvazione.

Roma, 24 luglio 1935 – XIII

*Il R. Commissario: P. BARCELLONA*

*La soprascritta ordinanza è stata approvata con Decreto Reale del 26 settembre 1935 – XIII, registrato alla Corte dei Conti il 18 ottobre 1935, reg. n. 27 fog. n. 144. Registrato a Roma, il 21 novembre 1935 – XIV, vol. 548, n. 4264 degli atti giudiziari.*